



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico istituisce il Fondo per il commercio equo e solidale (di seguito: *Fondo*), con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al successivo comma 1090;

VISTO il comma 1090 del medesimo articolo 1 secondo cui le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma;

VISTO l'articolo 1, comma 11-sexies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha rideterminato l'importo utilizzabile del *Fondo* in euro 800.000,00 per ognuno degli anni dal 2023 al 2026;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 agosto 2022 (di seguito: *Decreto*), in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1090, che individua i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9- bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante "Aggiornamento dei



contenuti minimi delle convenzioni con l'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

VISTA la Delibera 30 maggio 2018, n. 484 dell'A AC concernente l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTA la consolidata esperienza dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia come società *in house* della Pubblica Amministrazione e in analoghe misure;

RITENUTA la necessità di demandare ad un ente strumentale dell'Amministrazione Centrale le attività per la valutazione e gestione delle richieste di rimborso, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società *in house* su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato oppure di società o enti a capitale interamente pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo dell'8 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 5, del *Decreto* che dispone che quota parte delle risorse iscritte annualmente nel *Fondo*, pari a non più del 2% (due per cento) delle stesse, può essere utilizzata per remunerare il soggetto gestore della misura individuato tra gli Enti *in house* delle Amministrazioni, al fine di consentire piena operatività della misura e adeguato supporto istruttorio per le attività di ricezione e controllo della rendicontazione delle istanze di rimborso;

VISTA la convenzione del 24 novembre 2022 sottoscritta, ai sensi del precitato articolo 5, comma 5, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - e l'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con cui si disciplinano le attività amministrative e di supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa;

VISTO l'articolo 5, comma 4, del *Decreto* che prevede che con successivo provvedimento del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, anche attraverso



appositi sistemi informatici, nonché è reso disponibile lo schema di istanza di ammissione al rimborso;

VISTO l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'articolo 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni e l'avvenuta interrogazione dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";



VISTO il decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del 7 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di funzionario delegato di contabilità ordinaria, ex articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 5, comma 1 e del pagamento dei corrispettivi in favore del soggetto gestore di cui all’art. 6 della Convenzione del 24 novembre 2022 citata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale, tra l’altro, il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sono apportate modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTI gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n.80 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 5, comma 4, del *Decreto* adottando il presente provvedimento

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*prodotti del commercio equo e solidale*”: i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
 - i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un’ottica di miglioramento dell’impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall’Organizzazione internazionale del Lavoro;
 - ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine;



- iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
 - iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
 - v. il rispetto dell'ambiente;
 - vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi;
 - vii. la trasparenza delle strutture organizzative;
 - viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell'accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.
- b) “*Ministero*”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- c) “*impresa beneficiaria*”: impresa aggiudicataria di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbia fornito alla medesima amministrazione *prodotti del commercio equo e solidale*, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del presente decreto;
- d) “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- e) “*decreto 23/8/2022*”: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 agosto 2022;
- f) “*attestazione*”: dichiarazione accompagnata da apposita documentazione, rilasciata all'*impresa beneficiaria* dall'Amministrazione che ha bandito la gara di appalto, che attesti:
- a. la sussistenza di tutti i requisiti previsti all'articolo 3 del decreto 23/8/2022;
 - b. i maggiori costi sostenuti dall'*impresa beneficiaria* derivanti dal vincolo di gara relativo all'utilizzo dei *prodotti del commercio equo e solidale*;
- g) “*Invitalia*”: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, società *in house* dello Stato, soggetto gestore della misura ai sensi della *convenzione*;
- h) “*convenzione*”: convenzione del 24 novembre 2022 tra il *Ministero* e *Invitalia* per la gestione della misura;



i) “Fondo”: il Fondo per il commercio equo e solidale istituito nello stato di previsione del *Ministero* dall’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Art. 2

(Finalità dell’intervento ed ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del *decreto 23/8/2022*, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle *imprese beneficiarie*.

Art. 3

(Soggetto Gestore)

1. Per la gestione della misura di cui al presente decreto, il *Ministero* si avvale di *Invitalia* ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti pubblici.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del *decreto 23/8/2022*, sono posti a carico delle risorse finanziarie del *Fondo*, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.
3. I reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto sono regolati dalla *convenzione*.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare l’istanza di rimborso per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al *decreto 23/8/2022*, le *imprese beneficiarie* che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del presente decreto, *prodotti del commercio equo e solidale*;
 - b) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
 - c) risultino in attività;
 - d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;



- e) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dall'articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
 - f) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - g) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
 - h) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero* a vario e/o diverso titolo;
 - i) siano iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento le imprese:
- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell'istanza di rimborso, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - c) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf").
3. Le *imprese beneficiarie* attestano il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, tramite presentazione, all'atto dell'istanza di rimborso, di un'apposita *DSAN*.

Art. 5

(Termini e modalità di presentazione delle domande di concessione)

1. Le domande di concessione ed erogazione possono essere presentate dalle *imprese beneficiarie* a decorrere dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 dell'11 settembre 2023.
2. Le domande presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, si intendono decadute.
3. Le domande di concessione ed erogazione devono essere inviate – esclusivamente e a pena di improcedibilità – al seguente indirizzo PEC commercioequo@postacert.initalia.it tramite il modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, unitamente agli allegati di seguito elencati:



- a) copia del bando di gara;
- b) copia del disciplinare di gara;
- c) copia del capitolato tecnico di gara;
- d) copia dell'offerta tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria del bando di gara;
- e) copia provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto;
- f) copia del contratto d'appalto stipulato con l'Amministrazione aggiudicatrice;
- g) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- h) *attestazione*;
- i) copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto della agevolazione;
- l) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RIBA) e copia del relativo estratto conto;
- m) DSAN titolare effettivo;
- n) DSAN carichi pendenti e casellari.

4. L'istanza è redatta in forma di *DSAN*, con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal *decreto 23/8/2022* e dal presente provvedimento ai fini della concessione ed erogazione del contributo, secondo lo schema di cui all'allegato n.1 reperibile ai seguenti indirizzi internet: www.invitalia.it e www.mimit.gov.it che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. L'istanza è firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'*impresa beneficiaria*.

6. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti i *prodotti del commercio equo e solidale* inerenti l'acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura.

2. La fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.



3. Sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese non strettamente inerenti le voci di costo di cui al comma 1.

Art. 7

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande, *Invitalia* verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la regolarità e completezza della domanda e della documentazione completa di spesa e relativa tracciabilità.

2. *Invitalia* può richiedere alle *imprese beneficiarie* eventuali integrazioni documentali o chiarimenti.

3. Qualora le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente *Invitalia* adotta un provvedimento di diniego secondo le procedure previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.

4. Concluse positivamente le verifiche di cui al comma 1, *Invitalia* concede il contributo entro il limite stabilito dal *decreto 23/8/2022*.

5. Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta riferita a tutte le domande ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del *decreto 23/8/2022*, si procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo del contributo richiesto da ciascuna *impresa beneficiaria*.

6. Concluse le attività di cui al presente articolo, *Invitalia* adotta il provvedimento cumulativo di concessione ed erogazione dei contributi che verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito www.invitalia.it. L'erogazione avverrà sul conto corrente indicato dall'*impresa beneficiaria* entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 23/8/2022*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 2, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *imprese beneficiarie* previsti dal *Decreto* e dal presente provvedimento.



3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Fondo per il commercio equo e solidale” del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it) e del *Ministero* (www.mimit.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Romeo

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco Romeo

Organizzazione: MISE/80230390587

Data: 31/07/2023 10:47:10